

Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante **“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”** che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:

- per i **soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas** è aumentata la **percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%**;
- per i **soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo** è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
- per i **clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW** la **percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%** (art. 2).

Alle **imprese a forte consumo di gas**, il beneficio del credito d’imposta è esteso al **primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

	% credito imposta	Riferimenti normativi
--	-------------------	-----------------------

Energia elettrica	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Energivori	20	25	Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022	Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori	–	15		Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
	% credito imposta		Riferimenti normativi	
Gas	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Gasivori	10	25	Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4	Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori	–	25		Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia

elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del **credito di imposta sui consumi di gas** e, quindi, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

"6962" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);

"6964" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all'energia elettrica si rimanda alla [circolare n. 304 del 26 maggio 2022](#).

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)